



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 gennaio 2013, composta da:

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Cons. Diana CALACIURA TRAINA | Presidente f.f. |
| Dott. Giampiero PIZZICONI | Referendario |
| Dott. Tiziano TESSARO | Referendario, relatore |
| Dott.ssa Francesca DIMITA | Referendario |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal comune di Arcole (VR) prot. n. 16084 del 6 dicembre 2012 acquisita al protocollo CdC n. 88 del 4 gennaio 2013;

VISTA l'ordinanza n. 8/2013 con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore Dott. Tiziano Tessaro;

FATTO

Il Comune di Arcole (VR), con la richiesta in epigrafe, a firma del Segretario generale, chiede a questa Corte un parere in merito ai rimborsi delle spese di viaggio all'ex Segretario comunale. Nelle premesse della richiesta si evidenzia che, in conseguenza all'interrogazione verbale fatta durante la seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre 2012 ed alla successiva richiesta scritta di un consigliere, l'Amministrazione comunale ha dovuto rivedere i calcoli dei rimborsi spese erogati all'ex segretario comunale a decorrere da giugno 2011 fino a maggio 2012 e che da tale controllo, in applicazione della deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05/04/2011, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 54055 del

21/04/2011 e del decreto del Presidente dell'Unità di Missione del Ministero dell'Interno prot. n. 0025402 del 17/05/2011, si è provveduto a ricalcolare i rimborsi attribuiti nel periodo giugno 2011 / maggio 2012, essendo dovuto un quinto del costo della benzina e non la tariffa ACI. Nella suddetta richiesta si evidenzia inoltre che, ad un successivo e più approfondito controllo, è risultato altresì che per il periodo maggio 2008 / maggio 2012, sono stati corrisposti rimborsi calcolati su numero 60 km per i viaggi di andata e ritorno dal Municipio di San Giovanni Lupatoto al Municipio di Arcole, mentre, il numero di km risultanti nel calcolo delle distanze, sia dell'Automobile Club d'Italia, sia della Guida Michelin, risulta essere 46 (23 + 23) e per tale motivo si è provveduto, nuovamente, a rivedere i calcoli dei rimborsi erogati chiedendo il rimborso della differenza del costo benzina tra tariffa ACI ed un quinto del costo benzina nonché il rimborso delle somme conseguenti al maggior numero di km conteggiati. La scrivente Amministrazione precisa inoltre che:

- l'ex segretario comunale aveva l'incarico di Segretario comunale a scavalco da maggio 2008 ad agosto 2010;
- a decorrere dal 01 settembre 2010 è iniziata la convenzione con il comune di San Giovanni Lupatoto poi scaduta in data 14 aprile 2012;
- dal 15 aprile 2012 è iniziato un nuovo periodo di scavalco fino al 30 giugno 2012;
- il Segretario aveva la nomina di Responsabile dell'Area

Economico - Finanziaria / Tributi / Personale, dell'Area Amministrativa e dell'Area Tecnica.

DIRITTO

Occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere sia all'organo che formalmente l'ha richiesto.

Quanto al presupposto soggettivo la funzione consultiva in oggetto è stata attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall'art.7, comma 8, della legge n. 131/2003, il quale ha individuato, quali legittimati attivi, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

In virtù di un ormai consolidato orientamento delle Sezioni regionali della Corte dei conti (*ex multis*, questo Collegio con deliberazioni n. 10/2008 e n. 198/2011/PAR), il parere deve essere richiesto dal rappresentante legale dell'ente. Pertanto, nel caso in oggetto, legittimato soggettivamente sarebbe stato il Sindaco mentre, al contrario, l'istanza è stata firmata dal Segretario generale.

La Sezione ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dall'orientamento sopra evidenziato, né che si possa dare ingresso all'esame del presupposto oggettivo poiché la mancanza della legittimazione attiva ha valore assorbente. Per le considerazioni sopra esposte va dichiarata l'inammissibilità della richiesta di parere in esame.

PQM

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto dichiara inammissibile sotto il profilo soggettivo il richiesto parere.

Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Arcole (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2013.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

F.to Dott. Tiziano Tessaro

F.to Cons. Diana CALACIURA TRAINA

Depositato in Segreteria il 12/03/2013

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)